


COMUNE DI SULMONA
PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
E DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI



ELABORATO <A>
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE:
NORME TECNICHE

committente: GESTOR s.p.a.
progettista: Dott. Arch. GIUSEPPE AGOSTINI
GST GPP 52C18 H413F

INDICE
CAPO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli II. PP. e delle PP. AA	pag. n. 3
Art. 2 - Attuazione del Piano	pag. n. 3
Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 10 e 18	pag. n. 4
Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. n. 6
Art. 5 - Prescrizioni tecniche	pag. n. 7
Art. 6 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dal centro abitato	pag. n. 8
Art. 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato	pag. n. 8
Art. 8 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata.....	pag. n. 10
Art. 9 - Ubicazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 10

CAPO II
PUBBLICITA' ORDINARIA
§ 1 - Pubblicità Permanente

Art. 10 - Mezzi pubblicitari durevoli	pag. n. 11
Art. 11 - Ambiti di intervento	pag. n. 11
Art. 12 - Cartello pubblicitario	pag. n. 12
Art. 13 - Insegna di esercizio	pag. n. 14
Art. 14 - Preinsegna	pag. n. 17
Art. 15 - Transenna parapetonale	pag. n. 19
Art. 16 - Paline e pensiline fermata bus	pag. n. 20
Art. 17 - Altre forme di pubblicità permanente	pag. n. 21

§ 2 - Pubblicità Temporanea

Art. 18 - Mezzi pubblicitari provvisori	pag. n. 21
Art. 19 - Striscione	pag. n. 21
Art. 20 - Stendardo	pag. n. 22
Art. 21 - Cartello temporaneo	pag. n. 23
Art. 22 - Preinsegna provvisoria	pag. n. 23
Art. 23 - Teli e pannelli pittorici monofacciali	pag. n. 24
Art. 24 - Altre forme di pubblicità temporanea	pag. n. 24

CAPO III
PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 - Campo di attuazione	pag. n. 25
Art. 26 - Prescrizioni ubicative	pag. n. 25
Art. 27 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 26
Art. 28 - Occupazione di marciapiedi	pag. n. 26
Art. 29 - Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	pag. n. 27
Art. 30 - Servizio affissionistico del Comune	pag. n. 28
Art. 31 - Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici	pag. n. 28
Art. 32 - Effettuazione delle affissioni dirette	pag. n. 29

CAPO IV
NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 33 - Supporti provvisori	pag. n. 30
Art. 34 - Adeguamento alla normativa	pag. n. 30
Art. 35 - Integrazione al Regolamento comunale per il Servizio delle pubbliche affissioni	pag. n. 31
Art. 36 - Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico	pag. n. 31
Art. 37 - Sanzioni	pag. n. 32
Art. 38 - Norma di rinvio	pag. n. 32

Appendice - Programma delle affissioni:

Elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di Piano e le affissioni dirette;
Tavole riportanti le posizioni delle pubbliche affissioni di Piano e delle affissioni dirette;
Documentazione fotografica delle posizioni delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette;
Rappresentazione fotografica e grafica delle tipologie consentite per le affissioni;

Elaborato :

Quadro d'unione;

Elaborato <C>:

Localizzazione degli impianti affissionistici;

Elaborato <D>:

Delimitazione degli ambiti di intervento;

Elaborato <E>:

Censimento degli impianti affissionistici in atto al 31/03/2005;

Elaborato <F>:

Relazione illustrativa;

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Sulmona è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli articoli 3 e 36 del D.L.vo 507/93. Il Piano si articola nel presente Elaborato <A> "Regolamento di attuazione", nell'Appendice relativa al Programma delle affissioni contenente: le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, l'elenco degli impianti affissionistici per l'effettuazione delle Affissioni Dirette, le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, le posizioni per le Affissioni Dirette, la documentazione fotografica relativa alle posizioni per gli impianti pubblici previsti e le affissioni dirette, la rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette.

Il Piano si articola inoltre nell' Elaborato : tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette, nell' Elaborato <C>: tavola planimetrica contenente la localizzazione degli impianti affissionistici, nell' Elaborato <D>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell' Elaborato <E>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 31/03/2005 contenente le indicazioni delle variazioni necessarie da apportare, nell' Elaborato <F>: relazione illustrativa.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Sulmona. Esso si

attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli articoli 10 e 18 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 3

Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 10 e 18

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex articoli 10 e 18 del presente Regolamento.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciato dal Comune di Sulmona previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, è rilasciato dal Comune di Sulmona previa analogo autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Sulmona.

La richiesta sarà inoltrata al competente ufficio comunale. Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Sulmona, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la definizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.10 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 dovranno essere allegati in duplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione anche attraverso opportuni dettagli del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale. Gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante. Qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, nonché una relazione a firma del tecnico che asseveri la conformità dell'opera al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al

decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Per l'installazione contemporanea di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda.

Copia della domanda sarà restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale, del funzionario responsabile del procedimento, ufficio, numero telefonico e fax, nonché il termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà produrre apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico, nonché l'avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e gli eventuali canoni di concessione o locazione.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'impianto

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione immediata e la ricollocazione immediata in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada. In caso di inottemperanza da parte del titolare dell'impianto, il Comune provvede alla rimozione d'ufficio, con spese a carico del titolare, fatta salva l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

ART. 5

Prescrizioni Tecniche

Fuori dal centro abitato è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli, e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art.49 ed all'art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dentro il centro abitato, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, strada e progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. All'interno del centro abitato, in luogo della progressiva chilometrica, la targhetta dovrà riportare il numero civico o altro riferimento certo. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

ART. 6

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dal centro abitato

Fuori dal centro abitato la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato

All'interno del centro abitato, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.7
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.7

- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari

m.15

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica..

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in

materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

All'interno dei centro abitato, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza di m.2 dalla carreggiata.

ART. 9

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

- § 1 -

Pubblicità permanente

ART. 10

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapetonali, pensiline e paline fermata bus. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità impressa direttamente sui muri. E' vietata inoltre qualsiasi forma di pubblicità sulle cabine telefoniche.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

All'interno del perimetro del Nucleo industriale, l'installazione dei cartelli, delle preinsegne e delle transenne parapetonali potrà avvenire previa predisposizione da parte del Consorzio industriale dei relativi Piani specifici, che saranno approvati ed autorizzati dal Comune. Tali impianti sono soggetti all'Imposta sulla pubblicità al pari degli altri impianti pubblicitari installati nell'area del Nucleo industriale.

ART. 11

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Elaborato D" di cui al presente Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Sulmona. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Sulmona e degli altri centri abitati presenti nel territorio a prevalente destinazione residenziale; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Sulmona e degli altri centri abitati presenti nel territorio come delimitati ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori del centro abitato di Sulmona e degli altri centri abitati presenti nel territorio come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

ART. 12

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Su ciascun impianto può essere esposto un solo cartello pubblicitario, per mezzo del quale potrà essere pubblicizzata una sola attività. L'impianto è utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

Il bordo inferiore del cartello pubblicitario dovrà avere in ogni suo punto un'altezza non inferiore a m.2,20. Al fine di non ingenerare confusione, è vietata l'installazione dei cartelli pubblicitari della stessa tipologia delle paline fermata bus.

E' consentito l'abbinamento del cartello pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica

utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO N. 1 – Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9. Nelle aree dell'Ambito N. 2 sottoposte a vincolo di tutela i cartelli potranno essere collocati esclusivamente a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti, saranno del tipo monofacciale su palo, della superficie massima di mq.1,20 e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; essi potranno essere luminosi solo per luce indiretta. Nelle restanti aree i cartelli potranno essere anche del tipo bifacciale, della superficie massima di mq.2,00 per ciascuna faccia, di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi, e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente. All'interno dell'Ambito n°2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 15 mq. ogni 100 metri di fronte stradale; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento. Tali cartelli saranno della superficie massima di mq.3,00 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità; potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. E' consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari a parete lungo i muri ciechi. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario recante immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti. All'interno dell'Ambito n°3 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari

per una superficie massima complessiva di 20 mq. ogni 100 metri di fronte stradale; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità. Nell'Ambito n°3 è consentita l'installazione dei cartelli lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima di cui al presente articolo, purché secondo un progetto autorizzato dall'ufficio competente per il rilascio, salvo il nulla osta dell'organo di tutela, e non in contrasto con la normativa vigente. Tali cartelli non potranno essere luminosi per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

ART. 13

Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali rigidi di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e destinata unicamente alla pubblicizzazione dell'attività. Può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta. E' vietata l'installazione delle insegne che per tipologia e caratteristiche siano assimilabili alle paline fermata bus. E' vietata inoltre l'installazione di insegne costituite da materiali privi di rigidità e di superficie di appoggio.

Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, e possono essere frontali o a bandiera. Le insegne frontali sono fissate parallelamente alla facciata di pertinenza dell'attività. Le insegne a bandiera sono fissate perpendicolarmente alla facciata di pertinenza dell'attività.

Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella precedente definizione. Sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

AMBITO N.1 - In tale Ambito sono consentite solo le insegne a parete frontali, collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine e

lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa. Le insegne frontali non possono sporgere più di 10 cm. dalla parete. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. Non è consentita l'installazione di insegne realizzate in alluminio, plexiglas o altri materiali plastici. Non è consentita l'installazione di insegne sulla facciata esterna delle aree porticate.

AMBITO N.2 - In tali Ambiti sono consentite le insegne a parete, frontali o a bandiera, e le insegne su palo se installate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono. Le insegne frontali possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, hanno lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività su cui affacciano vetrine, e non possono sporgere più di 10 cm. dalla parete. Le insegne a bandiera possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, non più di una per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività; possono sporgere dalla parete per una lunghezza non superiore ai due terzi del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm., non possono sporgere oltre la proiezione dell'eventuale oggetto superiore ai 50 cm. del solaio soprastante, hanno un'altezza massima di 70 cm., e sono poste ad un'altezza minima di m.2,50 dal marciapiede (in assenza di marciapiede non è consentita l'installazione di insegne a bandiera), calcolata a partire dal punto più basso dell'insegna stessa; non è consentita l'installazione delle insegne a bandiera sullo spigolo d'angolo della facciata di pertinenza dell'attività. Non è consentita l'installazione di insegne ancorate sulla facciata esterna delle aree porticate. Le insegne a giorno possono essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e non potranno aggettare sulla proprietà pubblica; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq.1,50; l'insegna può essere luminosa per luce propria, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Non è consentito l'abbinamento sullo stesso palo di altre insegne o altri mezzi pubblicitari.

AMBITO N.3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per gli Ambiti 2 e 3; le insegne frontali possono essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre, vetrate e balconi per tutta la loro lunghezza, e avranno l'altezza massima pari a 70 cm. Le insegne a giorno possono essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m.4 se sporgenti verso la strada e a m.3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e possono essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,60 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. E' consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline sono collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, hanno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.50. Le insegne a giorno poste sulle coperture sono consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, sono collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno ai due terzi della loro altezza, e hanno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano. Nell'Ambito n°3 le insegne a giorno possono essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente; la variabilità del messaggio non può essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. In nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o la luce intermittente. E' consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività.

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Sulmona può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
- c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, il Comune di Sulmona potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

ART. 14

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m.1,50x0,30; non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta; non possono essere usati materiali rifrangenti. Lo sfondo di ciascuna preinsegna sarà di colore grigio chiaro per le indicazioni di sedi di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario; sarà di colore

giallo per le indicazioni di sedi di attività artigianali, sarà di colore arancione per le indicazioni di sedi di attività industriali e di servizio nel settore secondario Sullo stesso impianto, la medesima attività può essere pubblicizzata una sola volta.

Il supporto recante preinsegne sarà di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione e di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante, comunque diverso da quello dei supporti della segnaletica stradale; esso può essere disposto parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, e sarà installato alla distanza minima di cm.0,30 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m.2,00 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede. L'altezza minima del bordo inferiore del supporto non potrà essere inferiore a m.0,60 dal piano di posa.

Nel rispetto di quanto prescritto al 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, non possono essere installate le preinsegne che per colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione o rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

L'installazione e gestione degli impianti recanti preinsegne sarà affidata dal Comune di Sulmona in uno o più lotti previo bando di gara. Il capitolato allegato al bando di gara conterrà tra l'altro le modalità autorizzative per l'installazione. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del lotto in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi, e la fornitura di arredo urbano. E' ammesso l'abbinamento, su ciascuna faccia del medesimo supporto, di un numero massimo di quattro spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, per un massimo di otto preinsegne complessive. Ciascun supporto sarà corredato di cimasa con l'indicazione dell'amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza; la cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Sulla medesima viabilità, dall'inizio alla fine, le strutture di sostegno saranno tutte della stessa tipologia. Su ciascuna struttura di sostegno le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni e saranno realizzate con la stessa grafica; il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, l'eventuale marchio e/o simbolo e/o sede della

stessa. Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

L'installazione delle preinsegne sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, con particolare riferimento all'art.51, comma 13, del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) dovranno essere collocate preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, ove consentito;
- c) non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

AMBITO N.1 - non è consentita l'installazione di preinsegne.

AMBITO N.2 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale delle attività ubicate negli Ambiti 1 e 2, purché ricadenti all'interno del raggio di 5 km. dall'impianto.

AMBITI N.3 E 4 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale delle attività ubicate in qualunque ambito, purché ricadenti all'interno del raggio di 5 km. dall'impianto.

ART. 15

Transenna parapetonale

La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale. Essa è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20, recante il messaggio pubblicitario. La transenna parapetonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi, la sua installazione e gestione sarà affidata in uno o più lotti mediante apposita gara, previa direttive da parte della Giunta comunale in merito alle caratteristiche fondamentali richieste per le transenne (materiali, forma, colore etc.). Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del lotto in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi, e la fornitura di arredo urbano. E' consentita l'installazione di transenne parapetonali lungo i bordi dei marciapiedi, in

corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, o comunque nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, sia nel centro abitato che lungo la viabilità extraurbana, solo se l'Amministrazione lo riterrà necessario per motivi di sicurezza. La collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto.

AMBITO N. 1 – non è consentita l'installazione delle transenne parapetonali.

AMBITO N. 2 – E' consentita l'installazione delle transenne parapetonali la cui superficie destinata alla pubblicità non superi 1,00 mq. per ciascuno degli elementi che costituiscono l'impianto, unicamente in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti pedonali. In tale Ambito le transenne parapetonali saranno del tipo rimovibile, con struttura in materiali di pregio. In particolar modo le caratteristiche tipologiche e dei materiali dovranno necessariamente tenere conto del contesto urbano e dovranno essere concordate con il Comune di Sulmona. Ciascuno degli elementi dovrà essere destinato al messaggio pubblicitario.

AMBITI N. 3 E N. 4 - E' consentita, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la collocazione delle transenne parapetonali la cui superficie, destinata alla pubblicità, non superi 1 mq. per singolo impianto.

ART. 16

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici negli appositi spazi previsti nelle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.

Gli spazi pubblicitari nelle pensiline e paline fermata bus saranno affidati in concessione in uno o più lotti secondo le modalità che saranno stabilite dal Comune di Sulmona con apposita deliberazione; tali modalità possono anche prevedere la concessione del lotto in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi, e la fornitura di arredo urbano.

ART.17

Altre forme di pubblicità permanente

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

- § 2 -

Pubblicità temporanea

ART. 18

Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali. Pertanto è vietata qualsiasi forma di pubblicità temporanea sulle cabine telefoniche.

L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

ART. 19

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Sulmona. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltretutto durante la settimana

precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 – non è consentita l'esposizione di striscioni.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di striscioni.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 20

Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Sulmona. L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di stendardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di stendardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di stendardi

Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata.

ART. 21

Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,50 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

ART. 22

Preinsegna provvisoria

Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

ART. 23

Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Sulmona il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 24

Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Sulmona, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.

CAPO III

PIANO DELLE AFFISSIONI

ART.25

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette. Pertanto è vietata qualsiasi forma di pubblicità affissionistica sulle cabine telefoniche.

ART. 26

Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.

All'interno dei centro abitato, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

Lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno del centro abitato con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, la collocazione dell'impianto affissionistico dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

Nell'Ambito n°1 gli impianti saranno della tipologia consona alle caratteristiche architettoniche dell'ambiente circostante, per cui il Concessionario del Servizio delle pubbliche affissioni sottoporrà al Comune di Sulmona diversi impianti tipo, tra i quali l'Amministrazione sceglierà quello ritenuto più idoneo.

ART. 27

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 28

Occupazione di marciapiedi

L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART.29

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.

Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI SULMONA – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Ciascun impianto destinato alle Affissioni dirette è dotato di una cimasa recante la scritta "AFFISSIONE DIRETTA – NOME DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastrini a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del

cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta.

ART.30

Servizio affissionistico del Comune

Dal censimento degli Impianti in atto al 31/03/2005 risultano n°87 impianti affissionistici di proprietà comunale per complessivi 392,80 mq pari a 561 fogli 70x100.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, saranno rimossi e sostituiti gli impianti di affissione risultanti, vetusti, nonché gli impianti che risulteranno non più rispondenti alle previsioni del presente Piano. Gli impianti per le pubbliche affissioni saranno integrati con l'installazione di n°45 nuovi impianti pari a mq.272,00 (375 fogli del formato 70x100), per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale saranno presenti n°132 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq.664,80 (936 fogli del formato 70x100).

ART.31

Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, NECROLOGICA E SOCIALE: n°48 impianti per mq.148,40 (212 fogli del formato 70x100), nei quali troveranno

collocazione i messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica.

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n°84 impianti complessivi per mq.516,40 (724 fogli del formato 70x100), nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale.

L'ubicazione degli impianti, la consistenza delle superfici e la ripartizione degli spazi di cui al presente articolo può essere rideterminata ogni anno.

ART.32

Effettuazione delle affissioni dirette

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano, con particolare riferimento al presente articolo.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette è distribuita in n°4 impianti appositamente individuati nel presente Piano per complessivi mq.72 pari a 96 fogli del formato 70x100. L'ubicazione di detti nuovi impianti e la tipologia è quella indicata nell'Appendice al presente Elaborato <A>.

L'installazione e gestione degli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette sarà affidata in concessione in uno o più lotti secondo le modalità che saranno stabilite dal Comune di Sulmona con apposita deliberazione; tali modalità possono anche prevedere la concessione del lotto in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi, e la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà durata triennale.

Sugli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale, fatta salva la facoltà da parte del Comune di Sulmona di effettuare sugli stessi campagne di carattere sociale, le cui modalità saranno precisate nel capitolato allegato al bando di gara.

Tutti gli impianti adibiti all'effettuazione delle Affissioni dirette, esistenti alla data di entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, dovranno adeguarsi al presente articolo secondo le modalità previste al successivo art.34.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 33

Supporti Provvisori

In aggiunta alle superfici previste per le pubbliche affissioni, il Servizio affissionistico del Comune può utilizzare quali supporti provvisori i ponteggi e la recinzioni temporanee installati sul suolo comunale.

ART.34

Adeguamento alla normativa

I mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Sulmona, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

I titolari dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma la cui posizione risulti conforme al presente Regolamento di attuazione, potranno chiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al Capo I entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, previo pagamento delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Sulmona ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno adeguarsi, a cura e spese del titolare dell'impianto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano previa presentazione di apposita richiesta. L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata per ulteriori due anni.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di un contratto pluriennale con il Comune di Sulmona ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'impianto alla scadenza del contratto in vigore.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sull'impianto l'apposita targhetta di cui all'art.5 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 35

Integrazioni al Regolamento comunale per il Servizio delle pubbliche affissioni

I manifesti necrologici (annuncio dei familiari), nei giorni festivi possono essere affissi anche da terzi, regolando il pagamento il successivo giorno lavorativo; mentre i manifesti affini ai necrologici possono essere affissi solo dall'Ufficio affissioni dal primo giorno lavorativo successivo.

L'annuncio necrologico urgente deve essere consegnato all'Ufficio affissioni almeno 30 minuti prima della sua chiusura, mentre il manifesto affine al necrologico deve essere consegnato almeno 45 minuti prima della chiusura.

I manifesti necrologici a carattere di ringraziamento (suffragi, trigesimi, anniversari ecc.) non possono restare affissi per un periodo superiore a 3 giorni.

Gli spazi e la durata delle affissioni di natura commerciale, culturale, istituzionale ecc. sono stabilite dall'Ufficio affissioni in base alle disponibilità degli spazi utili, allo scopo di garantire gli interessi dei richiedenti l'affissione.

ART. 36

Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico

Gli impianti pubblicitari e affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.

In caso di adozione da parte del Comune di Sulmona dei Piani urbani di cui al presente articolo, le disposizioni autorizzative di cui alla presente normativa dovranno essere adeguate in conformità a quanto previsto nei Piani adottati.

ART. 37

Sanzioni

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Concessionario del servizio pubblicità sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione degli spazi pubblici.

Gli impianti pubblicitari privi di titolo autorizzativo, o i cui titolari non abbiano provveduto ad adeguarli al presente Piano ai sensi dei precedenti articoli 34 e 35, saranno rimossi dal Concessionario su mandato del Dirigente comunale competente in materia previa ordinanza di rimozione emessa dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 38

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

Il progettista del Piano generale degli impianti pubblicitari

dott. Arch. Giuseppe Agostini